

R E G O L A M E N T O

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI DELLE AREE

E SPAZI PUBBLICI O SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507 e successive modificazioni regolate dal Decreto Legislativo n. 566 del 28.12.1993. -

ART. 2 SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico. -

ART. 3 OCCUPAZIONI SOGGETTE A TASSA

Conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni regolate dal Decreto Legislativo n. 566 del 28.12.1993, sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. - Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma precedente con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. - La tassa si applica altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. - Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune. Per le occupazioni abusive il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa. -

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Zanghì Giampiero



IL SINDACO  
(Severio PILOTTO)

#### ART. 4 TARIFFA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

Per ciascuna occupazione la tassa è applicata secondo le tariffe di cui all'allegato A) del presente regolamento.

#### ART. 5 OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

A) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

B) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.

#### ART. 6 GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Agli effetti della tassazione le strade e le aree di cui al precedente art. 3 sono classificate in n. 2 (due) categorie di cui alla deliberazione del C.C. N. 4 del 03/02/1995 \*(LE CATEGORIE DEVONO ESSERE ALMENTO DUE art. 42 comma 3 D. Lgs. n. 507).

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista al comma precedente e aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. (art. 42 comma 5 D. Lgs. 507).

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Zappalà Cambiero



IL SINDACO  
(Severino PILOTTO)

## ART. 7 OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO

Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa;

a) chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo;

b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;

c) passi carrai attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicolo agli edifici od ai fondi;

d) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie; occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci.

e) occupazione di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

## ART. 8 ESENZIONE DALLA TASSA

A norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 sono esenti dal pagamento della tassa:

A) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da entipubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.86 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; B) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza purché privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, le aste delle bandiere; C) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Zaccaro  
Simpiero



IL SINDACO  
(Seccolo P.lli)

durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; D) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci; E) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima; F) le occupazioni di aree cimiteriali; G) gli accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap.

#### ART. 9 RICHIESTA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Le concessioni di occupazioni di cui al presente regolamento, sono subordinate alla osservanza delle norme qui contenute, delle norme e regolamento di polizia locale, di igiene, di edilizia e del codice della strada. Esse sono sempre revocabili. Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi. Chiunque intende occupare in via permanente o temporanea il suolo pubblico soprassuolo o sottosuolo di una pubblica area, o di area privata soggetta a servitù pubblica deve farne richiesta in carta legale al Sindaco, specificando il tipo di occupazione, la durata per la quale intende usufruire e, se richiesto dalle norme e regolamenti di polizia urbanistica, allegare progetto dell'opera in triplice copia contenente la dichiarazione di sottomettersi alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e di assumere l'obbligo del pagamento della relativa tassa.

La richiesta dopo essere stata sottoposta al parere dei competenti uffici comunali sarà sottoposta, ove occorra, alle determinazioni del competente organo collegiale. Intervenuta l'esecutività della relativa deliberazione, l'ufficio comunale competente rilascerà apposita concessione, con atto formale nel quale saranno riportati gli elementi essenziali per gli opportuni controlli da parte della vigilanza Municipale. La concessione o l'autorizzazione non può essere nè in parte nè in toto ceduta o subconcessa dal titolare richiedente. Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione. In caso di presentazione di più domande per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per la esposizione della merce. L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi a sua cura e responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di PS, edilizia ecc.) e che a richiesta dovrà esibire. In

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Zaccaro



IL SINDACO  
Sergio Pilotti

particolare, qualora richiesto dal tipo di occupazione, l'Amministrazione potrà prevedere appositi canoni, cauzioni nonché disciplinari ai sensi e modi legge.

#### ART. 10 REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente l'utilizzazione del suolo pubblico è sempre possibile, e dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, riferito all'eventuale periodo non usufruito. Il Comune ha la facoltà di revocare le accordate concessioni, quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicolo o danni a terzi o per motivi di ordine pubblico.

In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi: a) quando il concessionario od i suoi dipendenti tengano contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla pubblica quiete; b) quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; c) quando il concessionario danneggi l'area avuta in assegnazione; d) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli comunali di polizia, igiene ed edilizia. Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta oltre l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, la revoca immediata della concessione o autorizzazione; nel caso di occupazione di aree adibite a pubblico mercato, da parte di utenti che non abbiano ottenuto regolare atto autorizzativo, il mancato pagamento comporterà l'immediato allontanamento dallo stesso. Comporta altresì la revoca della concessione o autorizzazione il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunali di igiene, polizia municipale, urbanistica e normative di Legge.

#### ART. 11 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, devono presentare apposita denuncia entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli all'uopo predisposti dagli uffici comunali competenti; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto. Negli stessi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Zanolini Giuseppe



IL SINDACO  
(Sergio Piffetti)

termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2) L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale all'uopo predisposto.

3) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se superiore.

4) Per le occupazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 3 del presente articolo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo.

Sono comunque escluse dall'obbligo della denuncia e dalla compilazione del previsto modello di versamento, di cui al comma 3 del presente articolo, le occupazioni poste in essere in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

#### ART. 12 PASSI CARRABILI

1) Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da lastroni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Zanolo Girolamo



IL SINDACO  
7/5/1960

2) La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità dei marciapiedi o del manufatto.

3) Per la loro oggettiva funzionalità e specificità, si considerano assimilati ai passi carrabili, e come tali soggetti a tassazione, quei passi che presentano l'ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione, o prospiciente aree private gravate da servitù pubblica, considerando ai fini della tassazione, la misura risultante dall'apertura del passo medesimo moltiplicato per la profondità del manufatto insistente sulla pertinenza dell'area interessata riservata al passaggio pedonale.

4) Per i passi carrai costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

5) La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

6) Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, l'ufficio comunale competente può rilasciare un apposito cartello segnaletico, di divieto di sosta per l'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzo di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta al 10%.

7) Per i passi carrai costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 10%.

B(FACOLTATIVA LA RIDUZIONE DI TARIFFA art. 44 comma 9 Dlgs.).

8) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta al 30%. \*(FACOLTATIVA LA RIDUZIONE DI TARIFFA art. 44 comma 10 Dlgs.).

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Zampieri



IL SINDACO  
(Sesto San Giovanni)

#### ART. 13 AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

#### ART. 14 OCCUPAZIONI CON CAVI E IMPIANTI IN GENERE CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- 1) La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, seggiovie e funivie è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, con tariffa di cui all'allegato A) del presente regolamento.
- 2) Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa è determinato in misura forfettaria, con tariffa di cui all'allegato A) del presente regolamento.
- 3) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di £. 50.000 (cinquantamila), indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

#### ART. 15) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- 1) Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei, e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annua di cui all'allegato A) del presente regolamento.
- 2) La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.  
E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
- 3) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra di loro, la tassa nella misura stabilita dell'allegato A) del presente regolamento, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille degli altri serbatoi.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Z...

IL SINDACO  
...



4) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.

5) La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 7 del presente regolamento.

#### ART. 16 APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annua nella misura indicata all'allegato A) del presente regolamento.

#### ART. 17 OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA

Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine capannoni, stands pubblicitari;
- c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampane, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Zanolo *[firma]*



IL DIRIGENTE  
(Scopo PILOTTO) *[firma]*

f) impianti portainsegne reclame e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;

g) autovetture da piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale;

h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico;

#### ART. 18 CONCESSIONI-AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN GENERE

Per ottenere la concessione/autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio si osservano le modalità di cui all'articolo n. 9 del presente regolamento. In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere. E' riservata al giudizio della Amministrazione Comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica. Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio. La concessione si intende ad ogni effetto precaria come tale sempre revocabile, ne è vietata la subconcessione.

#### ART. 19 OCCUPAZIONI TEMPORANEE DISCIPLINA E TARIFFE

1) Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste all'art. 6 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime; in ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 50 per cento. -

2) La tassa si applica, a giorno, a metro quadrato, o metro lineare, in relazione alle ore di occupazione, in base alle tariffe indicate nell'allegato A) del presente regolamento e stabilendo le seguenti fasce orarie: 08,00 - 14,00 / 14,00 - 20,00 / 20,00 - 08,00 del giorno successivo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Z. Ciampolero



IL SINDACO  
[Signature]

3) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere festeggiamenti la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è aumentata del 25 per cento, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. (art. 45 comma 4 Dlgs. n. 507).

5) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'ottanta per cento e le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

6) Per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 14 del presente regolamento la tariffa è ridotta del 50 per cento. (art. 45 comma 5° D. Lgs. 507).

7) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive, la tariffa è ridotta fino al 30% - (art. 45 comma 7 Dlgs. n. 507).

8) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo la tariffa è ridotta del 50 per cento. (art. 45 comma 8 Dlgs. n. 507).

9) Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta fino al 30% (art. 45 comma 6 Dlgs. n. 507).

10) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta del 50 per cento. (art. 45 comma 5 Dlgs. n. 507).

11) Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta a un terzo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Zanoli



IL SINDACO  
Sergio

12) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50%.

#### ART. 20 ACCERTAMENTI RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE

Gli accertamenti i rimborsi e le riscossioni coattive vengono effettuati seguendo le procedure indicate all'art. 51 del Dlgs. 15.11.93 n. 507.

#### ART. 21 SANZIONI

1) Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggior tassa dovuta.

2) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta un asoprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggior tassa dovuta.

3) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 11 del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

4) Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

#### ART. 22 FUNZIONARIO RESPONSABILE

L'Amministrazione Comunale, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

L'Amministrazione Comunale comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Zeno



IL SINDACO  
(Sergio Pilo)

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

**ART. 23 CONTRAVVENZIONI**

Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita a norma della legislazione vigente in materia e da quanto stabilito nel regolamento di Polizia Comunale.

=====

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO  
(Seiglo PILOTTO)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Zardo Giampiero



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Giampiero Zardo

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI CUCEGLIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

OGGETTO:

SUDDIVISIONE IN CATEGORIE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE EX ART.48 DECRETO LEGISLATIVO 15.11.93 N.507 E S.M.I. - DELIMITAZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE

L'anno millenovecentonovantacinque addi' tre del mese di FEBBRAIO alle ore 20 e minuti 00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di la convocazione, il Consiglio Comunale.

N.	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	PILOTTO SERGIO	X	
2	BADALOTTI CRISTINA	X	
3	FAORO SALVATORE	X	
4	CARRERA PIERO	X	
5	ZANOTTO CONTINO GIULIANO	X	
6	FERRAROTTI REMO	X	
7	BOVERI MAURO	X	
8	ZANOTTO VALENTINO LUCA	X	
9	ROLEPPO ZABELLA DOMENICA		X
10	ZANOTTO VALENTINO MARIA CLARA		X
11	GUMINA CARMELO		X
12	COZZA RAIMONDO		X
13	COSTA ZANA GIUSEPPE		X
TOTALE		08	05

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. DR.ZANOLO GIAMPIERO

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PILOTTO SERGIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: SUDDIVISIONE IN CATEGORIE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE EX ART.48 D.L.15.11.93 N.507 E SMI-DELIMITAZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato

- che il Decreto Legislativo n.507 del 15.11.1993 all'art.42, modificato con il Decreto Legislativo n.566 del 28.12.1993 impone, ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la suddivisione del territorio comunale in almeno due categorie;

- che dopo attento studio gli uffici preposti hanno indicato e trasmesso alla Commissione Edilizia la seguente ripartizione:

CAT A

Via XX Settembre, Via Umberto I, Via Vittorio Emanuele da piazza Marconi fino all'incrocio con Via Bianco, Piazza Marconi, Via Roma, Via Cavour.

CAT.B

Tutte le altre strade ed aree pubbliche

- Ritenuto altresì necessario delimitare in zone il territorio comunale al fine dell'applicazione del deliberando regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (art.48);

- Sentita la proposta, per la definizione del territorio in zone, di utilizzare il criterio della delimitazione dei centri abitati già applicato in questo Comune ai sensi degli artt.9 e 4 del nuovo codice della strada approvato con Decreto Legislativo 30.4.82 n.285 e di cui alla deliberazione della G.C. n.282 del 23.12.94;

Dato atto

- che la Commissione Edilizia, ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 22.11.1994;

- Stabilito che le suddivisioni predette formeranno parte integrante del deliberando Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

#### D E L I B E R A

1) Di approvare la suddivisione in n.2 categorie del Territorio Comunale ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Le zone sono ripartite come segue:

CAT. A

Via XX Settembre, Via Umberto I, Via Vittorio Emanuele da Piazza Marconi fino all'incrocio con Via Bianco, Piazza Marconi, Via Roma, Via Cavour.

CAT.B

Tutte le altre strade ed aree pubbliche.

2) Di approvare la suddivisione in zone del territorio del Comune ai fini dell'applicazione dell'art.48 del Decreto Legislativo n. 507/93 nei termini seguenti:

- a) CENTRO ABITATO: intendesi per centro abitato la zona delimitata con deliberazione della G.C. n.86 del 6.06.1993
- b) ZONA LIMITROFA: raggio di mt.500 dal limite del centro abitato sub a)
- c) SOBBORGH E ZONE PERIFERICHE: raggio di mt.500 dal limite o zona limitrofa sub b)
- d) FRAZIONI: altre

3) Le suddivisioni di cui trattasi formano parte integrante e sostanziale del Regolamento da approvarsi in questa stessa seduta da parte del Consiglio Comunale;

4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.90 n. 142.



IL PRESIDENTE  
*[Signature]*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
*[Signature]*

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
*[Signature]*

Si attesta che la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 comma 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13.10.1995  
li.....  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
*[Signature]*  
Dr. Enrico [?]

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

TRASMESSA con elenco n.....pervenuto al CO.RE.CO.in data .....  
elementi integrativi pervenuti al CO.RE.CO. in data.....  
(art. 46 comma 4)

DIVENUTA ESECUTIVA in data .....

- ( ) per scadenza del termine di 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. (art. 46 comma 1)
- ( ) per la comunicazione del CO.RE.CO.di assenza di vizi di legittimità (art. 46 comma 5) provv.....n..... del.....

li,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

ORIGINALE

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI CUCEGLIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE


N. 5

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DELLE AREE E SPAZI PUBBLICI O SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO - APPROVAZIONE

L'anno millenovecentonovantacinque addi tre del mese di FEBBRAIO alle ore 20 e minuti 00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di la convocazione, il Consiglio Comunale.

La presente copia, composta di n. 11 fogli, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.  
*[Signature]*



N.	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	PILOTTO SERGIO	X	
2	BADALOTTI CRISTINA	X	
3	FAORO SALVATORE	X	
4	CARRERA PIERO	X	
5	ZANOTTO CONTINO GIULIANO	X	
6	FERRAROTTI REMO	X	
7	BÓVERI MAURO	X	
8	ZANOTTO VALENTINO LUCA	X	
9	ROLETTO ZABELLA DOMENICA		X
10	ZANOTTO VALENTINO MARIA CLARA		X
11	GUMINA CARMELO		X
12	COZZA RAIMONDO		X
13	COSTA ZANA GIUSEPPE		X
<b>TOTALE</b>		<b>08</b>	<b>05</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. DR.ZANOLO GIAMPIERO

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PILOTTO SERGIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLA  
OCCUPAZIONE DELLE AREE E SPAZI PUBBLICI O SOGGETTE  
A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che con D.Lgs. n.507 del 15.11.93 e successive modifiche, relativo, tra l'altro, alla revisione ed armonizzazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, concernente il riordino della Finanza Territoriale, prevede all'art.40 l'obbligo da parte dell'Amministrazione Comunale di predisporre il regolamento per disciplinare i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche soggette a servitù di pubblico passaggio siano essi a suolo, soprasuolo o sottosuolo;
- che si rende pertanto indispensabile e necessario determinare e deliberare apposito regolamento seguendo esattamente le disposizioni richiamate;
- visto l'allegato "Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni delle aree e spazi pubblici o soggette a servitù di pubblico passaggio" composta da n.23 articoli;
- visto altresì l'allegato "A" contenente le tariffe per la TOSAP;
- dato atto che il Consiglio Comunale con apposita deliberazione n.4 adottata in questa stessa seduta, ha accettato la suddivisione in n. 2 categorie del territorio comunale e la suddivisione in zone del territorio, acquisendo ed accettando il parere favorevole della commissione edilizia;
- preso atto che il numero degli abitanti del Comune di Cuceglio al 31.12.1992 è di 873 abitanti e che pertanto al fine del computo e determinazione delle tariffe il Comune appartiene alla classe V° giusto art.43 del D.Lgs n.507 del 15.11.93;
- visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione resa dal Segretario Comunale e dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale ex art.53 della legge 8.6.90 n.142;
- all'unanimità dei voti palesi

TARIFFE DA APPLICARE PER L'ANNO 1995

GIUSTO QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 15/11/93 N.507 CAPO II

LA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/1992 NEL COMUNE DI CUCEGLIO E' DI N. 873  
PER CUI, IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE LA CLASSE DI APPARTENENZA E' LA QUINTA

Tariffa oraria per occupazioni temporanee suddivisa per fasce

1 <sup>a</sup> Categoria	Lire 216,6	a mq. ad ora fascia oraria 08.00 - 14.00	(L. 1.300)
2 <sup>a</sup> Categoria	Lire 162,52	a mq. ad ora fascia oraria 08.00 - 14.00	(L. 975)
1 <sup>a</sup> Categoria	Lire 83,33	a mq. ad ora fascia oraria 14.00 - 20.00	(L. 500)
2 <sup>a</sup> Categoria	Lire 62,5	a mq. ad ora fascia oraria 14.00 - 20.00	(L. 375)
1 <sup>a</sup> Categoria	Lire 16,6	a mq. ad ora fascia oraria 20.00 - 08.00	(L. 200)
2 <sup>a</sup> Categoria	Lire 12,5	a mq. ad ora fascia oraria 20.00 - 08.00	(L. 150)

Tariffa per occupazioni temporanee di SUOLO

1 <sup>a</sup> Categoria	Lire <u>2000</u>	a mq. o ml. a giorno
2 <sup>a</sup> Categoria	Lire <u>1500</u>	a mq. o ml. a giorno

Tariffa per occupazioni temporanee di SOPRASSUOLO

1 <sup>a</sup> Categoria	Lire <u>2000</u>	a mq. o ml. a giorno
2 <sup>a</sup> Categoria	Lire <u>1500</u>	a mq. o ml. a giorno

Tariffa occupazioni temporanee con TENDI

1 <sup>a</sup> Categoria	Lire <u>600</u>	a mq. a giorno
2 <sup>a</sup> Categoria	Lire <u>450</u>	a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea SUOLO CON BANCHI DI VENDITA DI  
VENDITORI AMBULANTI IN OCCASIONE DI MERCATI.

1 <sup>a</sup> Categoria	Lire <u>1000</u>	a mq. a giorno
2 <sup>a</sup> Categoria	Lire <u>750</u>	a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea SOPRASSUOLO CON BANCHI DI VENDITA  
AMBULANTI IN OCCASIONE DI MERCATI (parti sporgenti dai banchi  
o dalle aree occupate.)

1 <sup>a</sup> Categoria	Lire <u>600</u>	a mq. a giorno
2 <sup>a</sup> Categoria	Lire <u>450</u>	a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea SUOLO CON BANCHI DI VENDITA  
IN OCCASIONE DI FESTEGGIAMENTI E FIERE

1 <sup>a</sup> Categoria	Lire <u>2500</u>	a mq. a giorno
2 <sup>a</sup> Categoria	Lire <u>1875</u>	a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON CAVI  
CONDUTTURE IMPIANTI INGENERE E ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESER-  
CIZIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SER-  
VIZI. (riduzione 50%)

1° Categoria Lire 1000 a mq. a giorno  
2° Categoria Lire 750 a mq. a giorno

\*\*\*\*\*

Tariffa occupazione permanente SUOLO

1° Categoria Lire 34.000 a mq. all'anno  
2° Categoria Lire 25.500 a mq. all'anno

Tariffa occupazione permanente SOPRASSUOLO CON TENDE

1° Categoria Lire 10.800 a mq. all'anno  
2° Categoria Lire 7.650 a mq. all'anno

Tariffa occupazione permanente con PASSI CARRABILI

1° Categoria Lire 17.000 a mq. all'anno  
2° Categoria Lire 12.750 a mq. all'anno

Tariffa occupazione permanente con PASSI CARRABILI COSTRUITI  
DIRETTAMENTE DAL COMUNE

1° Categoria Lire 17.000 a mq. all'anno  
2° Categoria Lire 12.750 a mq. all'anno

Tariffa occupazione permanente con PASSI CARRABILI DI ACCESSO  
AD IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

1° Categoria Lire 10.800 a mq. all'anno  
2° Categoria Lire 7.650 a mq. all'anno

Tariffa occupazione permanente di AREE CON CONCESSIONE DI SOSTA  
VIETATA PER ACCESSO ALLA PROPRIETA PRIVATA

1° Categoria Lire 17.000 a mq. all'anno  
2° Categoria Lire 12.750 a mq. all'anno

Tariffa occupazione temporanea SOPRASSUOLO CON BANCHI DI VENDITA  
PER FESTE E FIERE (parti sporgenti dai banchi o  
dalle aree occupate)

1<sup>a</sup> Categoria Lire 750 a mq. a giorno  
2<sup>a</sup> Categoria Lire 562,5 a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea SUOLO CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO  
realizzate su aree a ciò destinate dal Comune

1<sup>a</sup> Categoria Lire 2000 a mq. a giorno  
2<sup>a</sup> Categoria Lire 1500 a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea SUOLO PER MANIFESTAZIONI POLITICO  
CULTURALI (riduzione 80%)

1<sup>a</sup> Categoria Lire 400 a mq. a giorno  
2<sup>a</sup> Categoria Lire 300 a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea SOPRASTANTE E SOTTOSTANTE IL SUOLO

1<sup>a</sup> Categoria Lire 667 a mq. a giorno  
2<sup>a</sup> Categoria Lire 500 a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea per ATTIVITA' EDILI (riduzione fino al 50%)

1<sup>a</sup> Categoria Lire 1000 a mq. a giorno  
2<sup>a</sup> Categoria Lire 750 a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea da 16 a 30 giorni (riduzione tra 20 o 50%)

1<sup>a</sup> Categoria Lire 1000 a mq. a giorno  
2<sup>a</sup> Categoria Lire 750 a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea RICORRENTI O SUPERIORI A GIORNI 30

1<sup>a</sup> Categoria Lire 1000 a mq. a giorno  
2<sup>a</sup> Categoria Lire 750 a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea SUOLO E SOPRASSUOLO DELLO SPETTACOLO  
VIAGGIANTE (riduzione 80%)

1<sup>a</sup> Categoria Lire 400 a mq. a giorno  
2<sup>a</sup> Categoria Lire 300 a mq. a giorno

ulteriore riduzioni (50% fino a mq. 100)  
(25% da 101 a 1.000 mq.)  
(10% oltre i 1.000 mq.)

Tariffe occupazione permanente STAZIONI DI SERVIZIO CON:

- COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
- COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESSA
- COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA
- OCCUPAZIONE CON CHIOSCHI NON SUPERIORE A NO. QUATTRO

a) centro abitato	Lire <u>60'000</u>	all'anno
b) zona limitrofa	Lire <u>50'000</u>	all'anno
c) sobborghi e zone periferiche	Lire <u>30'000</u>	all'anno
d) frazioni	Lire <u>10'000</u>	all'anno

Tariffe occupazioni permanenti CON SEGHATOI SUTTERRANEI

- Seghatoi non superiori a 3.000 litri di capacita' Lire a) b) c) d)
- Per ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 (+ 1/5) Lire \_\_\_\_\_

Tariffa per INNESTI OD ALLACCI EROGAZIONE PUBBLICI SERVIZI

- Tariffa unica Lire 50.000

Tariffa occupazione permanente SEGGIOVIE E FUNIVIE

- Tariffa Lire 100'000 per km. (massimo km. 5)

Tariffe occupazione permanente APPARECCHI DISTRIBUZIONE TABACCHI

a) centro abitato	Lire <u>20'000</u>	all'anno
b) zona limitrofa	Lire <u>15'000</u>	all'anno
c) frazioni sobborghi e zone periferiche	Lire <u>10'000</u>	all'anno

\*\*\*\*\*

Tariffa occupazione permanente di SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUITTURE, CAVI E IMPIANTI IN GENERE

Categoria unica Lire 35.0000 per Km. lineare o frazione

Tariffa occupazione temporanea di SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUITTURE, CAVI E IMPIANTI IN GENERE

- 1) Categoria unica - fino ad un km. lineare di durata non superiore a giorni 30 Lire 15.000
- a) occupazioni superiori al km. lineare di cui al punto 1) (maggiorazione del 50%) Lire 20.000
- b) occupazioni di durata superiore di cui al punto 1) la tassa e' maggiorata nelle seguenti misure:

- occupazioni di durata non superiore a 90 giorni (maggiorazione 30%)
- occupazione di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni (maggiorazione 50%)
- occupazioni di durata superiore a 180 giorni (maggiorazione 100%)

Tariffe per occupazione PERMANENTE E TEMPORANEA ECCEDENTE I MILLE MQ.  
(RIDUZIONE AL TOX)

- permanente Lire 3400 a mq. all'anno
- temporanea Lire 200 a mq. a giorno





IL PRESIDENTE  
.....



IL SEGRETARIO COMUNALE  
.....

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
G. S. M. R. Bedolati

Si attesta che la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 comma 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal ..... 1995.  
il ..... 13 FEB 1995 .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Marco ...

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'


TRASMESSA con elenco n.....pervenuto al CO.RE.CO.in data 17/02/95  
elementi integrativi pervenuti al CO.RE.CO. in data..  
(art. 46 comma 4)

DIVENUTA ESECUTIVA in data 09/03/1995 .....

X per scadenza del termine di 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. (art. 46 comma 1)  
( ) per la comunicazione del CO.RE.CO.di assenza di vizi di legittimità (art. 46 comma 5) provv.....n..... del.....

il .. 10/3/95 .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
.....



Ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 10.3.1995, senza opposizioni.  
Cuceglio, 27 marzo 1995

IL SEGRETARIO COMUNALE  
.....

